

# Comune di Affile

*Provincia di Roma*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 12**

**Data: 27-09-2014**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ( TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI ) ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di settembre alle ore 16:15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Pubblica con seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
<b>VIRI ERCOLE</b>	<b>P</b>	<b>PIZZELLI FEDERICA</b>	<b>P</b>
<b>FROSONI GIAMPIERO</b>	<b>P</b>	<b>PEPERONI ANNA</b>	<b>P</b>
<b>ALESI SANTA</b>	<b>P</b>	<b>AURIZI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>MOSETTI FRANCESCO</b>	<b>P</b>		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **VIRI ERCOLE** nella qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE . **LA TORRE PIETRO**

Il presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000 n° 267 e sono qui riportati in copia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 18/07/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. \_\_\_ del 27.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva il regolamento comunale per la IUC, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;  
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;  
nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni

d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali e che pertanto si rende necessario reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014;

**TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

servizi dei quali ne beneficia la collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare un suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**come dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

Servizio	Importo previsto 2014
Gestione e manutenzione del patrimonio	€. 34.645,36
Gestione e manutenzione del verde pubblico	€. 35.000,00
Viabilità emergenza neve	€. 7.000,00
Viabilità e pubblica illuminazione	€. 86.854,67
Servizi di Protezione civile	€. 11.000,00
Servizio di anagrafe	€. 44.000,00
Servizi cimiteriali	€. 23.211,20
Servizi socio-assistenziali (fondo sociale)	€. 58.803,01
Servizio di vigilanza e polizia locale	€. 40.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.341.114,24</b>
<b>Gettito TASI</b>	<b>€ 52.000,00</b>
<b>% copertura servizi indivisibili con gettito TASI</b>	<b>15,24%</b>

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra indicati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

l'**ALIQUOTA 1,00** (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificatoli per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

\* Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

\* Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11\_\_ del 27.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

VISTO il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art 27, comma 8, della L n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e (e tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

RITENUTO altresì di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014, altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, con il quale, tra le altre, si disciplinano le modalità di trasmissione delle deliberazioni inerenti le aliquote TASI nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art 49 - comma 1 - del Dlgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI

favorevoli n. 5

contrari n.

astenuti n. 2 ( Peperoni e Aurizi )

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

- \* Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- \* Di determinare l'**ALIQUOTA 1,00** (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificatoli per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
- \* Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- \* Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per **cento** (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- \* Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui **copertura** la **TASI** è diretta :
  - servizi generai, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizio	Importo previsto 2014
Gestione e manutenzione del patrimonio	€ 34.645,36
Gestione e manutenzione del verde pubblico	€ 35.000,00
Viabilità emergenza neve	€ 7.000,00
Viabilità e pubblica illuminazione	€ 86.854,67
Servizi di Protezione civile	€ 11.000,00
Servizio di anagrafe	€ 44.000,00
Servizi cimiteriali	€ 23.211,20
Servizi socio-assistenziali (fondo sociale)	€ 58.803,01
Servizio di vigilanza e polizia locale	€ 40.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 341.114,24</b>
<b>Gettito TASI</b>	<b>€ 52.000,00</b>
<b>% copertura servizi indivisibili con gettito TASI</b>	<b>15,24%</b>

- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
- Di stabilire che la riscossione delle imposte IMU e TASI, nell'ambito di applicazione dell'Imposta Unica Comunale , dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:
- IMU – acconto – 16 giugno
- IMU – saldo – 16 dicembre
- TASI – rata unica - 16 dicembre
- Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata di acconto.
- 
- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento (IUC) approvato con Deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del 27.07.2014;
- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con n. \_\_\_\_ voti favorevoli e n. \_\_\_\_ astenuti (\_\_\_\_\_), espressi nelle forme di legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
f.to VIRI ERCOLE	f.to LA TORRE PIETRO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04-10-2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to LA TORRE PIETRO

Dalla Residenza comunale, li 04-10-2014

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-09-2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

Dalla Residenza comunale, li 27-09-2014

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to LA TORRE PIETRO

---

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 11-10-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

LA TORRE PIETRO